SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2015, n. **59**.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. (15G00075) . . . . *Pag.* 1

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 marzo 2015, n. **60**.

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume. (15G00071) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 aprile 2015.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché di quello della sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. (15A03499) . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 febbraio 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. (15A03491) . *Pag.* 12

DECRETO 1° aprile 2015.

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. (15A03604). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. (15A03508). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia. (15A03509) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto. (15A03510) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia. (15A03511) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria. (15A03512) . . . . *Pag.* 20

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Picerno 2000 e oltre soc. coop. a r.l.», in Picerno e nomina del commissario liquidatore. (15A03514). *Pag.* 21

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore. (15A03515) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Start-Up - Società cooperativa in liquidazione», in Macerata e nomina del commissario liquidatore. (15A03516). . . . . *Pag.* 23

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. Consorzio servizi agricoli-società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Castel Mella e nomina del commissario liquidatore. (15A03513) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 10 aprile 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Parthenope società cooperativa», in Milano. (15A03517). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 29 aprile 2015.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo. (15A03493) . . . *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

DETERMINA 28 aprile 2015.

Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). (Determina n. 6). (15A03551). . . . . *Pag.* 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 14/2015). (15A03552). *Pag.* 42

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 maggio 2015, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.». (15A03600) . . . . *Pag.* 47
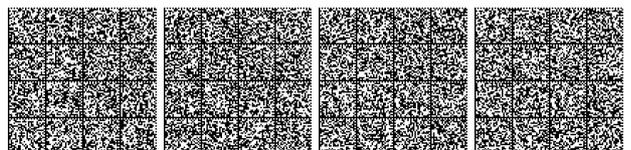
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile «Ex 66° deposito sussidiario dell'A.M.», in Siracusa. (15A03456). . . . . *Pag.* 47

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Toltranil 50 mg/ml sospensione orale» per suini. (15A03494). . . . . . . *Pag.* 47

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil» 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani. (15A03496) *Pag.* 48

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertalta» 0,0040 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie, scrofette e trote. (15A03497) . . . . *Pag.* 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina» 24% Liquida Chemifarma S.p.A., 200 mg/ml soluzione ad uso orale per broiler e tacchini. (15A03498). *Pag.* 49

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile. (15A03492) . . . . *Pag.* 49

Avvio della consultazione pubblica per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN). (15A03659) . . . . *Pag.* 49
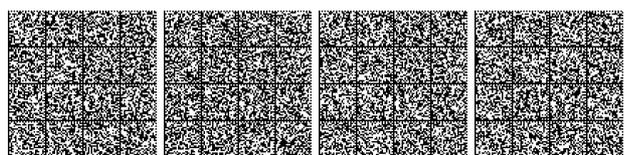
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2015, n. **59**.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1818):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dell'interno (Alfano), in data 18 marzo 2015.

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, in data 18 marzo 2015, con il parere delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 marzo 2015.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 24 marzo 2015; il 1°, 8 e 14 aprile 2015.

Esaminato in Aula l'8 aprile 2015 e approvato il 21 aprile 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3059):

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 21 aprile 2015, con il parere del Comitato per la Legislazione e della V Commissione (bilancio).

Esaminato dalla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 28 e 30 aprile 2015; il 5 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2015 e approvato il 6 maggio 2015.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2015.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 47, è ripubblicato il testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

15G00075

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2015, n. **60**.

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 2010, con il quale si è provveduto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a designare ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-*septies* del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;

Vista la circolare 23 maggio 2011, emessa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane, relativa ai controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID);

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 0026536 del 17 novembre 2014;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2014, con il quale è stato attribuito al prof. Claudio De Vincenti il titolo di Vice Ministro;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CRITERI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 21, si applica ai controlli metrologici successivi relativi ai contatori di energia elettrica attiva definiti all'allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
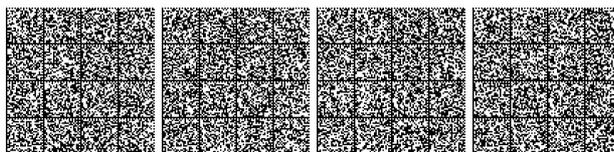
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-003», l'allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «contatore», un contatore di energia elettrica attiva di cui all'allegato MI-003 che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito;

d) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

e) «verificazione periodica del contatore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione, anche di tipo elettronico;

f) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli della lettera *e)*, effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

g) «titolare del contatore», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

h) «norma armonizzata» una norma così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

i) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale adottata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;

l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

m) «contrassegno» l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione.

n) «sigilli», i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, previsti negli attestati CE del tipo e di progetto ed applicati sui contatori dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione Italiana delle Camere di Commercio atti a garantire l'integrità dello strumento;

o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico o digitale, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

p) «S.C.I.A.», segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica dei contatori a seguito della presentazione a Unioncamere della S.C.I.A., conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni – e future revisioni o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – e future revisioni, come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

r) «officina elettrica», l'officina come definita all'articolo 54 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

s) «laboratori accreditati ai fini fiscali» i laboratori accreditati secondo il documento ACCREDIA DT-01-DT che effettuano taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale;

t) «ACCREDIA», l'organismo nazionale italiano di accreditamento;

u) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

v) «Contatore di controllo» un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.

Art. 3.

Controlli successivi

1. I contatori qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli metrologici casuali.

In sede di controlli successivi ai contatori non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilità di apporre sigilli facoltativi da parte dell'installatore.

2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche, per l'effettuazione dei controlli successivi sui contatori.

3. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.

Art. 4.

Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicità della verificazione periodica dei contatori è riportata nell'allegato I.

2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori sono pari agli errori fissati dalla relativa norma armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei contatori in servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza.

3. Nei casi in cui la pertinente norma armonizzata o raccomandazione OIML non prevede errori specifi-

ci per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti nell'allegato MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3.
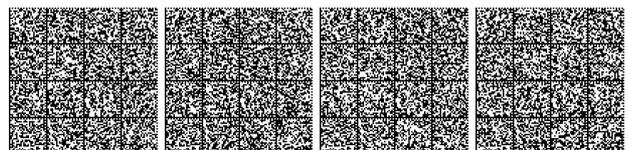
4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Nel caso in cui un contatore elettrico è stato sottoposto alla verificazione periodica, il titolare di detto contatore esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa del supporto elettronico dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale, che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.

7. La verificazione periodica può essere effettuata, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.

Art. 5.

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicità e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.

2. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore, o altra parte interessata nella misurazione, ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio.

3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 9.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

5. Nel caso in cui lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, ferme restando le implicazioni fiscali e tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare del contatore ha facoltà di provvedere alla sostituzione del contatore anziché alla riparazione.

6. I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML.

Art. 6.

Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori è effettuata da organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

2. I laboratori accreditati per i fini fiscali, oltre ai controlli di natura tributaria, possono effettuare anche le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

Art. 7.

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

3. I contatori possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Capo II

VERIFICAZIONE PERIODICA

Art. 8.

Generalità

1. I contatori utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

2. Il titolare del contatore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall'avvenuta riparazione dei contatori, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 4, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.

4. L'esito della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Il contrassegno dell'esito negativo è rimosso, dopo la riparazione, a seguito della richiesta di una nuova verificazione periodica. Nel caso in cui il contrassegno dell'esito della verificazione non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, l'esito è attestato solo sul libretto metrologico.
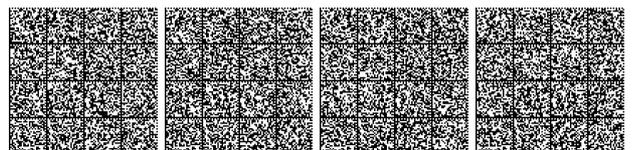
5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i fini fiscali secondo le periodicità previste all'Allegato I.

7. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore risulta installato presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica del medesimo contatore entro trenta giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

8. I contatori rimossi, possono nuovamente essere messi in servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12 e le annotazioni sul libretto metrologico.

Art. 9.

Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi apposti dall'installatore. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata o, in sua assenza, delle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto nonché, presso le officine elettriche, le eventuali procedure previste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Gli strumenti di misura utilizzati nella verificazione periodica devono essere in grado di consentire l'esecuzione della verifica con un'incertezza estesa, corrispondente ad un livello di fiducia del 95%, non superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di verifica che si esegue per ogni punto di misura previsto.

3. Gli strumenti di misura utilizzati dall'organismo per le verifiche e i controlli devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un Istituto Metrologico Nazionale o da laboratori di taratura accreditati, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti di misura sono destinati a misurare, da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o da enti firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC. Tale certificazione è ripetuta almeno annualmente. Le incertezze riportate nel certificato dovranno essere almeno 3 volte migliori delle incertezze d'uso dello strumento di misura oggetto della taratura.

4. Gli strumenti di misura necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

Art. 10.

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al Capo III. Tale elenco è reso pubblico, e consultabile anche per via telematica, e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e di tutte le sedi operative ove è svolta l'attività di verificazione periodica;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipologia di contatori per i quali è autorizzato alla verificazione periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11.

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore nel luogo di impiego purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 6, lettera *b)* e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

2. Il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto a una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di sigilli. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, a richiesta dell'utente, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

Art. 12.

Obblighi del titolare del contatore

1. I titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2, del contatore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

c) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;

d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

Art. 13.

Elenco titolari di contatori

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12 comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori, consultabile da chi ne ha titolo anche per via telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio, qualora diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo (POD) qualora presente;

d) tipo del contatore;

e) marca, modello e classe del contatore;

f) anno della marcatura CE del contatore;

g) potenza impegnata dall'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

h) numero di serie del contatore;

i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.

Capo III

ORGANISMI

Art. 14.

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti del presente decreto, effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti dall'articolo 15 possono effettuare sia l'assistenza e la riparazione dei contatori.

2. L'organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso è conforme ai requisiti di una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*; inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. non è già accreditato, dichiara di aver presentato domanda di accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento, che la stessa è stata accettata e di operare già in conformità a una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)* e di rispettare i requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili. Entro 270 giorni dall'inizio dell'attività deve inoltrare a Unioncamere il certificato di accreditamento di cui al comma 2. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla S.C.I.A. sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto. L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.

4. Gli organismi di cui al comma 1, nominano un responsabile e un eventuale sostituto per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15.

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e future revisioni, può eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire solo la verificazione periodica.

2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, può eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione.

3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e future revisioni, può eseguire solo la verificazione periodica.

4. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

5. I sigilli applicati sui contatori in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati e/o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

Art. 16.

S.C.I.A.

1. Gli organismi interessati presentano apposita S.C.I.A. ad Unioncamere. La S.C.I.A. contiene:

a) copia del certificato di accreditamento in corso di validità o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata; il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;

c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;
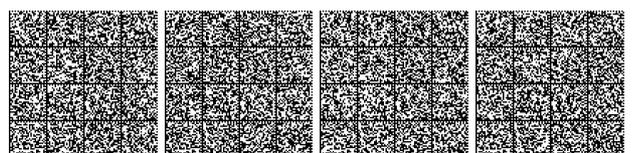
d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;

e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

f) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione delle attrezzature.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo di ispezione ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini della verificazione periodica e della riparazione.

4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 19 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 17.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere può intervenire solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di S.C.I.A., dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

4. L'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, a seguito della notifica del provvedimento medesimo, comunica ai titolari dei contatori oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari dei contatori dovranno riprogrammare con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo (POD), qualora presente;

d) tipo del contatore;

e) marca, modello e classe del contatore;

f) numero di serie del contatore;

g) tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

Art. 19.

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*.

2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al punto precedente per il seguito di competenza di cui all'articolo 17; la comunicazione è resa anche all'Agenzia delle Dogane nel caso di laboratori accreditati per fini fiscali.

3. La vigilanza sulle verificazioni periodiche effettuate dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
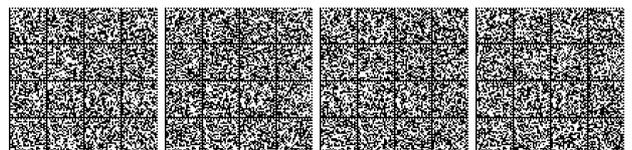
4. La disposizione di cui al comma 3, non si applica nel caso in cui l'organismo comunica in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere a fine di monitoraggio e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di 6 mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.

Capo V

MODIFICHE ALLA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI SUCCESSIVI PER I MISURATORI DEL GAS

Art. 21.

Modifiche al decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75

1. Nell'allegato I del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili», sono sostituite dalle parole «entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili» e le parole «entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate» sono sostituite dalle parole: «entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto 16 aprile 2012, n. 75 è sostituito dal seguente: «1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione».

3. Le modifiche alla periodicità di verificazione di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 2015

Il vice Ministro: DE VINCENTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1391

ALLEGATO *I*

(articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verificazione dei contatori.

Contatori di elettricità elettromeccanici: 18 anni.

Contatori statici:

bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C: 15 anni;

media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni.

ALLEGATO *II*

(articolo 2, comma 1, lettera o; articolo 4, comma 4; articolo 8, comma 3; articolo 12, comma 1, lettera b)

Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:

Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA;

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;

Codice identificativo del punto di prelievo (POD) (se previsto);

Tipo del contatore;

Marca, modello e classe;

Tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

Numero di serie;

Anno della marcatura CE;

Data di messa in servizio;

Nome dell'organismo e dell'addetto alla verificazione intervenuto;

Data, e nome dell'addetto alla riparazione e descrizione delle riparazioni;

Data, esito della verificazione periodica e data di scadenza;

Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica; Specifica di strumento utilizzato come «contatore temporaneo»;

Data ed esito dei controlli casuali.
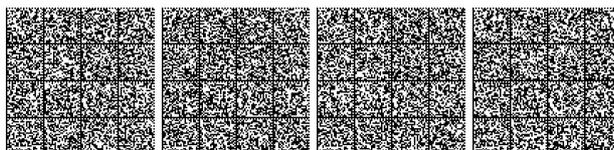
ALLEGATO III
(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 4)

Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX (anno di scadenza)	8
3		9
4	Logo	10
5	dell'organismo	11
6		12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥40 mm)
Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥ 20 mm di lato)
Colori: "Scritte nere su fondo rosso"
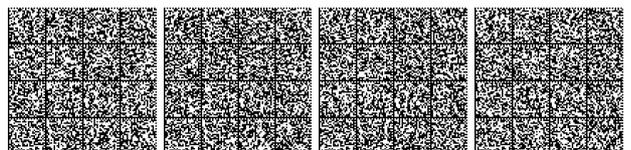
N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*). ».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 4 *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)*. — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* ((, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo)). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
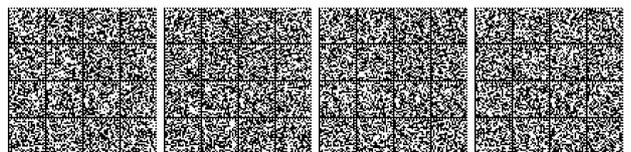
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— Si riporta il testo dell'articolo 54 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«Art. 54 *(Definizione di officina)*. — 1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all' art. 52 , comma 2, lettera *b)*.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura):

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.

3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».

«Art. 21-*octies (Annullabilità del provvedimento)*. — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'Allegato I e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/04/2012, n. 75 (Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE - *MID)*, come modificati dal presente decreto:

«Allegato I
(articolo 4 , comma 3; articolo 8 , comma 1)

Periodicità della verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m 3/h e dispositivi di conversione del volume:

Tipo di strumento

Contatori del gas:

- entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili;

- entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;

- entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate

Dispositivi di conversione del volume:

- entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;

- entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

»

«Art. 8 *(Generalità)*. — 1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all' allegato III , punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all' articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all' articolo 16 , comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.».

15G00071
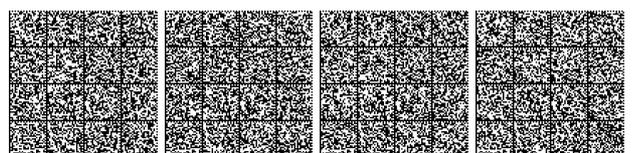
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2015.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché di quello della sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzioni di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Viste le note n. 300 e n. 1002 del 16 aprile 2015 con le quali rispettivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Pescara e il Dirigente dell'Ufficio di segreteria della C.T.R. dell'Abruzzo, per quanto riguarda la Sezione staccata di Pescara della medesima C.T.R., hanno comunicato che nella giornata del 16 aprile 2015 i propri uffici non hanno potuto regolarmente funzionare a causa dell'allarme bomba che alle ore 10 ha costretto tutti i presenti presso la sede in Piazza Italia n. 15 - Pescara a lasciare immediatamente i relativi locali;

Viste le note n. 307 e n. 1025 del 17 aprile 2015 con le quali rispettivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Pescara e il Dirigente dell'Ufficio di segreteria della C.T.R. dell'Abruzzo, per quanto riguarda la Sezione staccata di Pescara della medesima C.T.R., hanno comunicato che dopo i controlli effettuati in tutta la palazzina di Piazza Italia n. 15 - Pescara dalla Polizia di Stato, le proprie attività d'istituto riprendevano regolarmente nella stessa giornata del 16 aprile 2015 dalle ore 12,45;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché della Sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo durante il giorno 16 aprile 2015 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Abruzzo che con nota n. 409 del 20 aprile 2015 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento dell'irregolare funzionamento;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché della Sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo durante il giorno 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore: SIRIANNI

15A03499

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che si applica fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020;

Visto il paragrafo 1 dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la possibilità, per lo Stato membro, di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni;

Visto, il paragrafo 2 dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308, del 17 dicembre 2013, che prevede che le autorizzazioni concesse in seguito alla conversione dei diritti hanno lo stesso periodo di validità dei diritti d'impianto da cui hanno origine;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ritenuto opportuno avvalersi della proroga di cui al paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto opportuno uniformare, come stabilito dal citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la disciplina nazionale in materia di validità dei diritti di reimpianto in modo da non creare disparità tra i titolari degli stessi;

Ritenuto propedeutico, per il passaggio al nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate, agevolare lo scambio dei diritti di reimpianto tra i possessori per favorirne prioritariamente l'utilizzo;

Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato – Regioni;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 febbraio 2015 è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

1. Qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023.

Art. 3.

1. Il comma 6, lettera *b)*, dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1410

15A03491

DECRETO 1° aprile 2015.

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto, in particolare, l'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che individua le cause in presenza delle quali lo Stato membro riconosce la forza maggiore o le circostanze eccezionali, e l'art. 68, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 settembre 2009, n. 220, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 maggio 2014, n. 109, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Considerato l'eccezionale andamento climatico della campagna agricola 2014, attestato anche dalle numerose declaratorie di questo Ministero, che, per le abbondanti precipitazioni che hanno colpito diverse aree di coltivazione delle patate, spesso concentrate in poche ore della giornata, hanno determinato problemi, sia in fase di semina sia di raccolta, con consistenti perdite delle produzioni;

Ritenuto opportuno prevedere per tale campagna agricola, ultima in vigenza del sostegno specifico di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, la possibilità di fare salve le situazioni di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009

1. All'art. 9-*bis*, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, è aggiunta la seguente lettera *f)*:

"f) In situazioni di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, non si applicano il riferimento alle rese minime di cui alla lettera *d)* e le disposizioni di cui alla lettera *e)*.".

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. 1376

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri**

ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce nuovi oneri**

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1.

- **Comunicazione o dichiarazione**
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'agricoltore deve comunicare e comprovare all'Organismo pagatore la sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali nel caso di eventi calamitosi gravi che colpiscono in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda, al fine di poter attestare che le condizioni di ammissibilità non sono state rispettate per cause a lui non imputabili.

15A03604
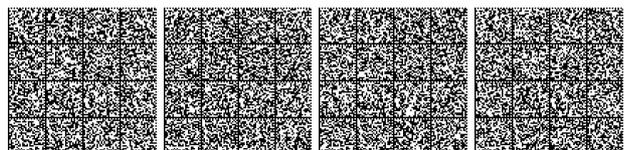
DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Regne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 31 dicembre 2014 al 1° gennaio 2015 nella Provincia di Siracusa.

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Siracusa:

Eccesso di neve dal 31 dicembre 2014 al 1° gennaio 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla

ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03508

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

Eccesso di neve dal 5 febbraio 2015 al 6 febbraio 2015 nelle province di Cremona, Mantova.

Dato atto alla regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cremona:

Eccesso di neve dal 5 febbraio 2015 al 6 febbraio 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bordolano, Calvatone, Casalbuttano ed uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Corte de' Frati, Martignana di Po, San Giovanni in Croce, Scandolara Ripa D'Oglio.

Eccesso di neve dal 5 febbraio 2015 al 6 febbraio 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Azzanello, Casalbuttano ed uniti, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelverde, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Romanengo, Salvirola.

Mantova:

Eccesso di neve dal 5 febbraio 2015 al 6 febbraio 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino Dall'Argine, Viadana.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari a fronte dei danni alle strutture aziendali avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03509

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014 nelle province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza.

Dato atto alla regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Baone, Monselice.

Rovigo:

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bergantino, Fiesso Umbertiano, Melara, Occhiobello, Stienta.

Verona:

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Terrazzo.

Vicenza:

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Poiana Maggiore.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03510

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 12 novembre 2014 nella Provincia di Taranto;

Dato atto alla regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Taranto:

Tromba d'aria del 12 novembre 2014; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Castellaneta.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03511

DECRETO 27 aprile 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

Piogge alluvionali del 17 novembre 2014 nella provincia di Perugia;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Strutture Aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Perugia:

piogge alluvionali del 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Castiglione Del Lago, Fratta Todina, Magione, Valfabbrica.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03512

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Picerno 2000 e oltre soc. coop. a r.l.», in Picerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Picerno 2000 e Oltre Soc. Coop. a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.944,00, si riscontra una massa debitoria di € 99.595,00 ed un patrimonio netto negativo di € -149.160,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell' avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Picerno 2000 e Oltre Soc. Coop. a r.l.», con sede in Picerno (PZ), codice fiscale 01473660767, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Mormandi, nato a Cassano allo Ionio (CS), il 5 settembre 1969, e domiciliato in Casarano (LE), via Trebbia n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03514

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 14.786,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 40.241,00 ed un patrimonio netto negativo di € -30.678,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Petriano (PU) (codice fiscale 02193610413) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simonetta Panicali, nata a Pesaro il 21 dicembre 1968, e domiciliata in Colbordolo (PU), via Togliatti, n. 41/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03515

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Start-Up - Società cooperativa in liquidazione», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Start-Up- Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 10 ottobre 2013, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.862,00, si riscontra una massa debitoria di € 42.458,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 39.465,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno prodotto osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Start-Up - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Macerata (codice fiscale 01643040437) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Franguelli, (C.F. FRNFDN46A08A271S), nato ad Ancona l'8 gennaio 1946, e domiciliato in Osimo (AN), via Industria, 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03516

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. Consorzio servizi agricoli-società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Castel Mella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.S.A. Consorzio servizi Agricoli - Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 367.239,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 460.833,00 ed un patrimonio netto negativo di € -43.331,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.A. Consorzio servizi Agricoli - Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Castel Mella (BS) (codice fiscale 03501640175) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianpietro Tocchella, nato a Iseo (BS) il 12 ottobre 1973, e ivi domiciliato in Vicolo Cantine n.4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03513

DECRETO 10 aprile 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Parthenope società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 2015, n. 6/2015, con il quale la società cooperativa «La Parthenope società cooperativa», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Bruno Meroni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 febbraio 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Terranova, nato a Taurianova (RC) il 22 luglio 1972, domiciliato a Milano in viale Premuda, n. 14, in sostituzione del dott. Bruno Meroni, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03517
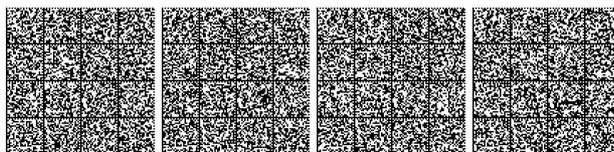
DECRETO 29 aprile 2015.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201 n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23,recantel'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previstidaldecreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020;

Considerato che il CIPE, con deliberazione del 20 febbraio 2015 attualmente in corso di perfezionamento, ha destinato un importo di 250 milioni di euro per il finanziamento dei Contratti di sviluppo a valere sulle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale vigente (80% mezzogiorno e 20% regioni del Centro-Nord);

Considerato che alle suddette risorse si potranno aggiungere le economie derivanti dalle precedenti assegnazioni effettuate in favore dei Contratti di sviluppo nonché le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020;

Considerato che la suddetta normativa individua quale soggetto gestore dello strumento agevolativo l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;

Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 demanda ad un apposito decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese la fissazione della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

Considerato, altresì, che l'art. 36 del medesimo decreto stabilisce che, in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sarà riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese;

Decreta:

Articolo unico

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2015 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sul Contratto di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).

3. Nell'allegato n. 1 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese previsti decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO *1*

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

ONERI INTRODOTTI [(*)]

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione deve essere inviata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia con le modalità e secondo lo schema reso disponibile dall'Agenzia medesima nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del proprio sito internet www.invitalia.it.

In particolare, alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) proposta di contratto di sviluppo, completa degli allegati in essa richiamati;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 10 giugno 2015.

2) Adempimenti relativi alla fase di negoziazione e concessione			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

[*] Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

Che cosa cambia per l'impresa
Qualora l'Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all'articolo 9, commi 4 e 6 del decreto, ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, può richiederli, per una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, all'impresa, mediante comunicazione scritta. L'Agenzia assegna un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui l'impresa non presenti la documentazione richiesta entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.

3) Sottoscrizione della determinazione di approvazione del programma di sviluppo			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 9		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve restituire la determinazione di approvazione del programma di sviluppo, debitamente sottoscritta per accettazione, entro 30 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni.

4) Trasmissione della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di approvazione del programma di sviluppo			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione della determinazione di approvazione del programma di sviluppo (prorogabile di ulteriori 120 giorni a fronte di motivata richiesta), deve esibire la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non già fornita. Decorso tale termine l'impresa decade dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.
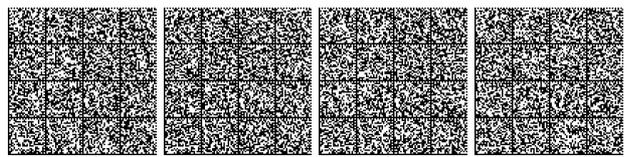
5) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve trasmettere all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto di finanziamento, che deve essere sottoscritto entro 30 giorni dalla data della ricezione della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.

6) Adempimenti relativi all'erogazione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Articolo 11, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
La prima richiesta del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'Impresa, anche in anticipazione, nel limite del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base delle modalità previste nell'articolo 11 del decreto ed indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e nell'eventuale contratto di finanziamento. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni del Ministero. Qualora l'Agenzia ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, può richiederli, per una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, all'impresa, mediante comunicazione scritta. L'Agenzia assegna un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

7) Adempimenti relativi all'ultimo stato avanzamento lavori			
Riferimento normativo interno	Articolo 11, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve trasmettere la documentazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori entro novanta giorni dall'ultimazione del progetto.

8) Variazioni riguardanti i soggetti beneficiari o il programma di sviluppo			
Riferimento normativo interno	Articolo 12, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve preventivamente comunicare all'Agenzia, con adeguata motivazione, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo.

9) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Agenzia			
Riferimento normativo interno	Articolo 19, comma 1, lettera l) – Articolo 26, comma 1, lettera h) - Articolo 33, comma 1, lettera l)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, disposti dal Ministero o dall'Agenzia, finalizzati a verificare la realizzazione del progetto di investimento ed il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

15A03493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 28 aprile 2015.

Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). (Determina n. 6).

PARTE I - QUESTIONI GENERALI

1. Ricognizione della normativa vigente.

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell'art. 1, comma 51, che introduce l'art. 54-*bis* nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

La disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio.

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l'Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.

L'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), al § 3.1.11, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. Nello specifico, il Piano prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-*bis* del predetto decreto. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

La ricordata disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l'art. 31, il testo dell'art. 54-*bis* introducendo l'A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'art. 19, comma 5) ha stabilito che l'A.N.AC. «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165». L'A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all'interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis. La novità legislativa impone, dunque, all'A.N.AC. di disciplinare le procedure attraverso le quali l'Autorità riceve e gestisce tali segnalazioni.

In questa prospettiva va dunque sottolineato che l'A.N.AC. intende adempiere al proprio compito nel pieno rispetto dell'ambito soggettivo e oggettivo individuato dalla normativa vigente appena menzionata.

A questo proposito, occorre sottolineare che l'art. 54-*bis* si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l'identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato. Pertanto, le presenti Linee guida, volte a fornire orientamenti applicativi delle disposizioni in questione, non possono non tener conto di tale indicazione normativa; esse, quindi, non disciplinano le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie di segnalazioni quali quelle provenienti da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime.

L'Autorità può ricevere anche queste ultime tipologie di segnalazioni su cui peraltro fonda una buona parte della propria attività di vigilanza; le modalità per la ricezione e la gestione di queste segnalazioni avranno, tuttavia, trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall'art. 54-*bis* per la tutela del dipendente pubblico.

Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, le Linee guida indicano le procedure che l'A.N.AC. intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destina-

taria e che possono costituire un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

L'Autorità non può non sottolineare, tuttavia, l'incertezza del dettato normativo che caratterizza la materia. A questo proposito si auspica un intervento del legislatore volto a chiarire le questioni interpretative ancora aperte, alcune delle quali sono di seguito puntualmente segnalate.

2. Fondamento del potere di regolazione dell'A.N.AC. in materia.

L'Autorità ritiene che ad essa spetti un generale potere di regolazione relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, a partire dalla protezione che deve essere fornita dall'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso.

Tale potere si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014. La norma ha trasferito all'A.N.AC. le funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. da *a)* a *c)*, della legge n. 190/2012, prima in capo al Dipartimento della funzione pubblica, tra cui quella di predisporre il PNA.

Tenuto inoltre conto dello svolgimento da parte dell'A.N.AC. delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'adozione da parte delle amministrazioni di effettive misure di tutela del dipendente pubblico segnalante, l'Autorità ritiene opportuno che il Dipartimento della funzione pubblica, allorché riceva segnalazioni di azioni discriminatorie verso un dipendente che abbia rilevato un illecito, ne informi periodicamente l'Autorità.

Quanto sin qui espresso determina, conclusivamente, la necessità che l'A.N.AC. adotti un atto di regolazione di portata generale: ciò avviene con l'approvazione delle presenti Linee guida, le quali, da un lato, si prefiggono di fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite e, dall'altro, danno conto delle procedure sviluppate da A.N.AC. per la tutela della riservatezza dell'identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all'Autorità una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.

L'obiettivo del presente atto consiste, dunque, nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela.

Le presenti Linee guida propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia. Ogni amministrazione, alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Prima dell'adozione definitiva l'Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre le presenti Linee guida a una consultazione pubblica al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, elementi e osservazioni utili.

Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e, in particolare, i sistemi e le misure a tutela del dipendente che segnala condotte illecite adottati dalle pubbliche amministrazioni, decorsi dodici mesi dall'adozione delle presenti Linee guida, sarà effettuata una procedura di verifica d'impatto della regolazione.

PARTE II – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Ambito soggettivo. Le amministrazioni pubbliche e i «dipendenti pubblici».

L'art. 54-*bis* sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla legge n. 190/2012 come novella al d.lgs. n. 165/2001; ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012: «Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Queste due norme guidano l'interprete nell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, inteso con riferimento sia alle strutture organizzative all'interno delle quali devono essere previste misure di tutela, sia ai soggetti direttamente tutelati.

A. Per quanto riguarda le strutture organizzative, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni. Nella nozione di pubbliche amministrazioni devono essere fatti rientrare, quindi, sicuramente gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati da pubbliche amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici non economici.

B. Per quel che riguarda i soggetti direttamente tutelati, l'art. 54-*bis* si riferisce specificamente a dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

Circa l'identificazione dei soggetti riconducibili alla categoria dei dipendenti pubblici indicati nella norma, in considerazione del rilievo che queste segnalazioni possono avere per finalità di prevenzione della corruzione, l'Autorità ritiene che vi rientrino i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nella nozione di pubblico dipendente sono quindi compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, comma 2) quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 del medesimo decreto).

2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante.

Per quanto riguarda la definizione della nozione di «dipendente pubblico che segnala illeciti», occorre rifarsi alla *ratio* della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Per questa ragione, l'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona.
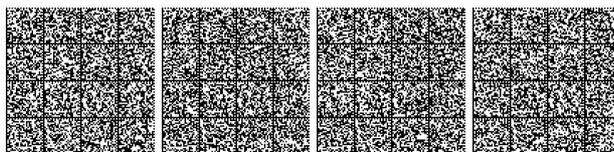
A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la *ratio* della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Resta comunque fermo, come anche previsto nell'attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, che l'Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti Linee guida. In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell'A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti.

La norma contenuta nell'art. 54-*bis*, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria e consente all'amministrazione o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge n. 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

3. Oggetto della segnalazione.

L'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

A. Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-*ter* del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

B. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.AC..

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma — che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi — ad avviso dell'Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
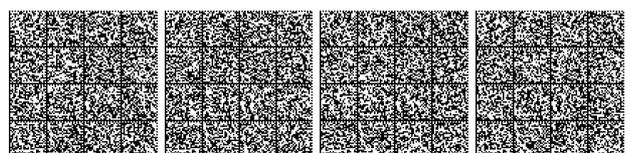
In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

4. Condizioni per la tutela.

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Come previsto dall'art. 54-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».

Anche in coerenza con le indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, la tutela prevista dal predetto art. 54-*bis* trova dunque applicazione quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un «malic*ius* report».

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. La cessazione della tutela dovrebbe discendere, dunque, dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, sembrerebbe necessaria una pronuncia giudiziale.

Consapevole della lacuna normativa, tenuto conto della delicatezza della questione e della necessità di fornire indicazioni interpretative per consentire l'applicazione della norma, l'Autorità ritiene che solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela dello stesso.

Ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 2, l'amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante. La norma fornisce già un'indicazione specifica disponendo che, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.

Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia «assolutamente indispensabile» per la propria difesa.

L'Autorità è consapevole che l'individuazione dei presupposti che fanno venir meno la riservatezza dell'identità del segnalante è cruciale in quanto, da una parte, la garanzia di riservatezza è una delle condizioni che incoraggiano il dipendente pubblico ad esporsi segnalando fenomeni di illiceità; dall'altra, consente alle amministrazioni di dare corretta applicazione all'istituto.

La norma non fornisce indicazioni in merito. Vista la rilevanza della problematica, sulla quale sarebbe necessario un intervento chiarificatore del legislatore, l'Autorità ritiene che spetti al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto dalla legge n. 241/1990.

È opportuno, comunque, che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

Ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 4, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

PARTE III - PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL DIPENDENTE NELLE P.A.

1. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o l'A.N.AC. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico». Ad avviso dell'Autorità, nell'interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge n. 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.
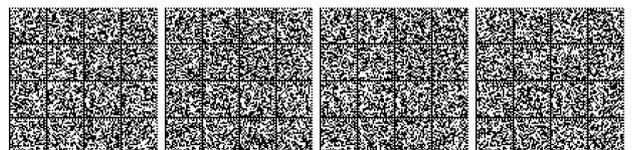
Occorre, in secondo luogo, tener conto che in amministrazioni con organizzazioni complesse gli uffici e i relativi livelli gerarchici sono molteplici con le conseguenti criticità organizzative nella realizzazione di un efficace sistema di tutela dell'identità dei segnalanti.

Avuto riguardo alla *ratio* della norma, al ruolo e alle responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e alla necessità di non gravare le amministrazioni con eccessivi vincoli organizzativi, in attesa di un intervento legislativo in tal senso, l'Autorità ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell'art. 54, comma 5, del citato d.lgs. n. 165/2001, forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato. Si rammenta, comunque, che ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 la violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54-*bis*, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

2. Procedura: i principi di carattere generale.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software).

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;

consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;

separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;

non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

A tal riguardo, oltre alla corretta identificazione del segnalante, è necessario attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto.

Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dall'amministrazione. Si raccomanda, in particolare, l'adozione di protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad esempio *SSL)* nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia end-to-end per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata. È opportuno, a tal fine, che l'amministrazione proceda a un'analisi dei rischi nella gestione delle informazioni che consenta di identificare e adottare idonee misure di sicurezza di carattere sia tecnico sia organizzativo. Si raccomanda, inoltre, l'adozione di un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni.

Tali misure trovano specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico realizzato e, tipicamente, si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi.
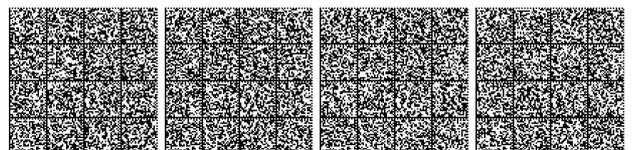
Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a:

modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);

politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);

politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico);

politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);

tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti).

La necessità di gestire al meglio la base dati delle segnalazioni è fondamentale anche nell'ottica di un'analisi sistematica che vada oltre le informazioni inerenti il singolo procedimento. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per l'identificazione delle aree critiche dell'amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate, tra l'altro, per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

Si ricorda, infine, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Ruoli e fasi della procedura.

Nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, adottato dall'organo di indirizzo, le amministrazioni disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. In tale procedura il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è centrale visto che, come già sottolineato, è il destinatario delle stesse nonché il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati.

Laddove le dimensioni organizzative lo consentano, l'amministrazione potrà individuare un altro soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione; detto soggetto è opportuno che non sia identificato tra i responsabili degli uffici operanti nelle aree di rischio individuate dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.

In ogni caso, il Responsabile, anche in relazione all'organizzazione interna dell'amministrazione, potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo. Per il funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse.

I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari in quanto l'assenza nella norma di riferimenti al predetto ufficio va interpretata come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti — anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti — quali:

il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;

il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

L'articolazione della procedura nelle diverse fasi è schematizzata, a puro titolo esemplificativo, nell'allegato 1a.

4. La gestione da parte dell'A.N.AC. di segnalazioni di condotte illecite.

4.1. L'ipotesi di segnalazioni provenienti da dipendenti dell'A.N.AC. relative a condotte illecite all'interno dell'Autorità.

L'A.N.AC. ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, che si svilupperà secondo le fasi indicate di seguito:

il segnalante si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;

i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al soggetto designato dall'Autorità per l'avvio dell'istruttoria ossia al Responsabile della prevenzione della corruzione; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;

il Responsabile della prevenzione della corruzione, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro *ad hoc*, prende in carico la segnalazione per una prima
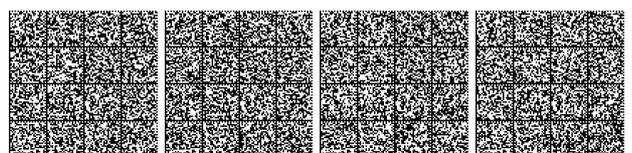
sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele;

sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione (con l'eventuale componente del gruppo di lavoro designato) può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell'Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Dipartimento della funzione pubblica;

il Responsabile della prevenzione della corruzione periodicamente riferisce al Presidente sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. Il Presidente, sulla base di quanto a lui comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, riferisce periodicamente al Consiglio;

i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica dell'Autorità e dalla politiche di sicurezza più restrittive previste nel Manuale operativo per l'utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni;

l'Autorità si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, l'Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

4.2. La gestione delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

Anche per le segnalazioni provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni l'Autorità si avvarrà di un sistema automatizzato di gestione delle stesse idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante. Lo schema della procedura che sarà adottata dall'A.N.A.C. per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dalle altre Amministrazioni è descritta nell'Allegato 1b.

La gestione delle segnalazioni sarà curata dal dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione, coadiuvato da un gruppo di lavoro stabile designato con atto del Segretario generale. La gestione delle segnalazioni rientra, infatti, nell'ambito delle attività istituzionali che A.N.AC. svolge ai fini di vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e come tale, pur con i necessari accorgimenti atti a preservare la riservatezza del segnalante, viene svolta dall'ufficio ordinariamente preposto alla vigilanza in materia di anticorruzione.

Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio potrà richiedere informazioni in primo luogo al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione in cui è avvenuto il fatto segnalato o, in relazione a singole specifiche situazioni, ad altro soggetto in posizione di terzietà.

Il dirigente dell'Ufficio Vigilanza sottopone al Consiglio la propria valutazione circa la non evidente infondatezza della segnalazione.

Analizzata tale valutazione, il Consiglio delibera in merito all'eventuale trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Occorre rilevare che la normativa vigente presenta una grave carenza: essa non contiene disposizioni specifiche sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nella fase di inoltro della segnalazione dall'A.N.AC. all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti. La trasmissione della segnalazione avverrà quindi indicando anche il nominativo del segnalante, ma comunque avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

A questo fine l'Autorità ha intenzione di promuovere la stipula di protocolli d'intesa con le magistrature coinvolte e con il Ministero della giustizia, per definire le modalità di trasmissione più idonee a tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni.

4.2.1. Regime transitorio per la gestione delle segnalazioni provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

Atteso che l'attuazione del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite sarà completato nel medio termine a motivo della sua complessità tecnica, di seguito sono individuati gli aspetti procedurali relativi al regime transitorio.

La segnalazioni devono essere inviate compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità e disponibile nell'allegato 2 alla presente delibera avendo cura, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, di espungere qualunque informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante. Sarà possibile, comunque, allegare i documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche dell'Autorità in merito alle vicende segnalate.

L'Autorità avvia, senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla definizione delle stesse entro il termine di 120 giorni dalla loro ricezione.

Dati e documenti saranno indirizzati ad una casella di posta elettronica dedicata accessibile al solo Presidente e saranno oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato.

Il Presidente assegna le segnalazioni pervenute da dipendenti di altre amministrazioni ad un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dal dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione. I componenti del gruppo di lavoro sono chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità come identificate nel Codice di comportamento che l'A.N.AC. intende aggiornare secondo quanto indicato nella Parte III, § 1, delle presenti Linee guida.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità, avendo cura di adottare gli accorgimenti necessari per evitare che la riservatezza dell'identità del segnalante possa essere compromessa, può richiedere a quest'ultimo di fornire elementi ulteriori ai fini degli opportuni accertamenti.
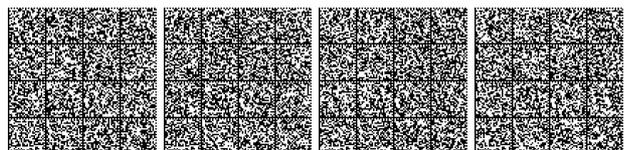
L'istruttoria viene portata dal dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione all'attenzione del Consiglio che può deliberare di chiedere informazioni e chiarimenti al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione interessata. In questo caso non sarà trasmessa al suddetto Responsabile la segnalazione come pervenuta all'Autorità ma potranno esserne riportati i contenuti, eventualmente previa riformulazione, in modo da espungere qualunque riferimento all'identità del segnalante.

L'Autorità può anche decidere di trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti. Come visto sopra, in questi casi l'inoltro della segnalazione avverrà indicando anche il nominativo del segnalante ma, comunque, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

PARTE IV – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA CONDOTTE ILLECITE NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E NEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.

Allo stato la legislazione vigente prevede che sia approntata una specifica tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Le presenti Linee guida, dunque, sono rivolte alle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'ambito di applicazione del richiamato decreto (v. *supra* Parte II, § 1).

L'Autorità ritiene, tuttavia, che l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 sia da estendere anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici.

Ciò anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 60, della predetta legge, contenuta nel documento «Applicazione degli obblighi di prevenzione della corruzione previsti dalla legge n. 190/2012 alle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni» adottato congiuntamente dall'Autorità e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida (si vedano, a tal proposito, le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici – § 2.1).

Per quanto attiene, invece, alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dell'orientamento recentemente espresso dall'Autorità nelle citate Linee guida, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta per esse oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Esse sono sottoposte alla disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse eventualmente svolta. Considerata tuttavia la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che le società e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, sarebbe opportuno che le amministrazioni partecipanti promuovano l'adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza.

L'Autorità auspica comunque che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato.

PARTE V – TUTELA DEI CONSULENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO NONCHÉ DEI COLLABORATORI DI IMPRESE FORNITRICI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La legislazione vigente prevede che sia assicurata una specifica tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Occorre tuttavia considerare che nelle amministrazioni pubbliche operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti pubblici ma che pure svolgono la propria attività professionale all'interno dei pubblici uffici.

Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Con riguardo a queste tipologie di soggetti, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prevede che le amministrazioni debbano estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta che lo stesso Codice stabilisce per i pubblici dipendenti. A tale fine, l'art. 2, comma 3, del predetto d.P.R. n. 62/2013, dispone che le amministrazioni inseriscano negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L'Autorità non può non rilevare come, in considerazione del ruolo che questi soggetti rivestono all'interno delle amministrazioni, sia opportuno offrire loro una qualche forma di tutela della riservatezza qualora questi intendano esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. L'Autorità auspica quindi un intervento del legislatore volto ad estendere misure di tutela analoghe a quelle previste dall'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 anche alle menzionate categorie di soggetti, in costanza di rapporto di lavoro o collaborazione.

A legislazione vigente, pertanto, l'Autorità può solo rilevare l'opportunità che le amministrazioni nei propri Piani di prevenzione della corruzione introducano per le categorie di soggetti sopra considerati misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici.

Si ricorda, comunque, che l'estensione a dette categorie di soggetti delle tutele previste dall'art. 54-*bis* non implica l'estensione agli stessi anche delle forme di tutela contro le discriminazioni che il Dipartimento della funzione pubblica assicura ai pubblici dipendenti.

Roma, 28 aprile 2015

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2015.

Il Segretario: Esposito

ALLEGATO *1A*

Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione

1. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate in delibera.

2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Altri contenuti-Corruzione», nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine, si veda il modulo disponibile nell'allegato 2 alla delibera). Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera;

3. il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

4. il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;

5. i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;

6. nell'atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o in parte automatizzato. Se l'amministrazione non ha automatizzato, essa può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esempio inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio protocollo, che la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione. Diversamente, nel caso in cui l'amministrazione abbia informatizzato il processo, può essere previsto l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all'interno dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo descritto.

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, si ritiene opportuno che, prima dell'adozione definitiva delle proprie misure in attuazione dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, le singole amministrazioni prevedano forme di coinvolgimento degli attori, in particolare del personale dipendente, nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela. Ciò permette non solo di risolvere eventuali problematiche che dovessero essere segnalate, ma contribuisce anche a rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza dello strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'etica pubblica.

Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del «whistleblowing» e la procedura per il suo utilizzo. Ogni amministrazione intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.

ALLEGATO *1B*

Schema della procedura che sarà adottata dall'ANAC per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dalle altre Amministrazioni

Di seguito viene descritto il processo che l'A.N.AC. intende realizzare:

il segnalante effettua l'accreditamento presso il sistema informatico inserendo le informazioni che lo riguardano e che lo identificano univocamente (eventualmente con l'inserimento di allegati che ne attestino l'identità e il ruolo svolto all'interno dell'amministrazione);

ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. Il sistema sarà organizzato in modo da permettere all'utente di accedere inizialmente anche in via anonima e, successivamente, di integrare la segnalazione con i propri dati identificativi;

le segnalazioni pervenute sono inoltrate contestualmente alla segreteria del Presidente e al dirigente dell'Ufficio vigilanza anticorruzione per la successiva trattazione;

il dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione (anche tramite un componente del gruppo di lavoro di cui si avvale) si accerta dell'identità del segnalante anche attraverso l'acquisizione del documento di riconoscimento dello stesso e, in caso di verifica positiva, avvia il procedimento istruttorio;

eventuali richieste di chiarimenti al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono di norma attraverso il sistema tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno ad esso;

il dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione (anche tramite un componente del gruppo di lavoro di cui si avvale) effettua l'analisi della segnalazione e del Piano di prevenzione della corruzione dell'amministrazione oggetto della segnalazione;

il dirigente dell'Ufficio Vigilanza anticorruzione sottopone gli atti al Consiglio per la valutazione in merito all'opportunità di proseguire l'istruttoria. Il Consiglio può anche richiedere ulteriori chiarimenti al dirigente dell'Ufficio vigilanza anticorruzione;

sulla base dell'orientamento del Consiglio, l'Autorità:

se si tratta di una ipotesi di reato o di danno erariale, invia la documentazione all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti;

se si tratta di una ipotesi di discriminazione, invia la documentazione al Dipartimento della funzione pubblica.

l'Autorità si riserva di procedere alla pubblicazione dei dati di sintesi relativi al numero di segnalazioni ricevute ed istruite, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.
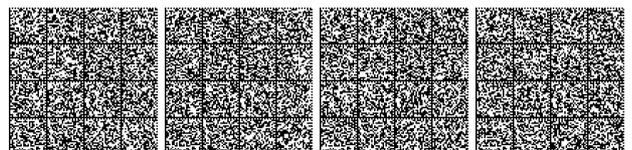
Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Dati del segnalante

Nome del segnalante*:	
Cognome del segnalante*:	
Codice Fiscale*:	
Qualifica servizio attuale*:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale*:	
Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale*:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto*:	
Telefono:	
Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

Ente in cui si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
- Se 'Altro', specificare	
Settore cui può essere rferito il fatto:	
- Se 'Altro', specificare	

Descrizione del fatto*:

La condotta è illecita perchè:

- Se 'Altro', specificare	

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Invia modulo

15A03551
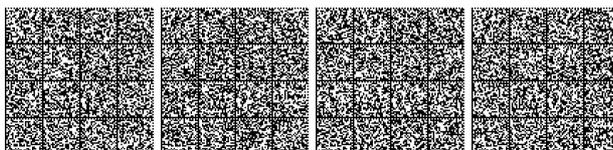
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 14/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Nuclei), ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in base alla quale le risorse stanziate per il Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m., concernenti rispettivamente l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», ove si prevede che i Ministeri individuano nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 228/2011, ove si prevede che, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si definisce un modello di riferimento per la redazione delle linee guida stesse, nonché uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012 (applicazione clausola di salvaguardia), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2013 (applicazione clausola di salvaguardia), il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2014, n. 125, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Considerate le riduzioni di stanziamento per le spese di funzionamento sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2013 e 2014 attuate in conseguenza di quanto disposto dalla succitata normativa e formalizzate dalle leggi 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) e 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale all'art. 10, comma 9, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e ve-

rifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che, ai sensi del decreto legislativo istitutivo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione (UVAL) e per la verifica (UVER) degli investimenti pubblici;
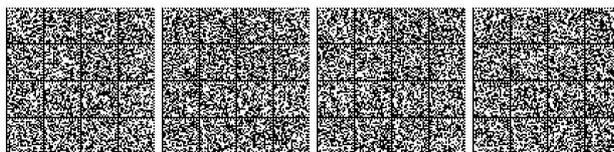
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, recante «Attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228/2011, e recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso Amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che tra l'altro, in attuazione del succitato art. 10, comma 9 del decreto-legge n. 101/2013, costituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, dello stesso decreto-legge — il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, recante «Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

Viste le delibere nn. 102 del 18 novembre 2010 (*G.U.* n. 47/2011) e 26 del 18 marzo 2013 (*G.U.* n. 136/2013), con le quali questo Comitato ha ripartito il Fondo rispettivamente, per gli anni 2009-2010 e 2011-2012, e ha tra l'altro previsto che tutti i Nuclei inviano una relazione annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni di questo Comitato, sia sul cofinanziamento da parte delle Amministrazioni di appartenenza;

Considerato che la delibera n. 26/2013 ha previsto, tra l'altro, al punto 3, di condizionare l'erogazione del 50 per cento della quota assegnata per gli anni 2011 e 2012 a ciascun Nucleo delle Amministrazioni centrali all'avvenuta trasmissione a questo Comitato delle linee guida di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 228/2011;

Ritenuto opportuno erogare il predetto 50 per cento ai Nuclei che hanno ottemperato a quanto previsto dalla succitata delibera;

Ritenuto opportuno procedere al riparto del Fondo per gli anni 2013 e 2014, per il complessivo importo di 7.850.000 euro, pari alla somma degli stanziamenti effettivamente disponibili (4.000.000 euro per il 2013 e 3.850.000 euro per il 2014);

Considerato che, ai fini della definizione del riparto 2013-2014, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, con note n. 1631 e n. 1632 del 7 aprile 2014, indirizzate rispettivamente ai Nuclei istituiti presso le Regioni, con esclusione dei Nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano per quanto disposto dal citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, e ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali, ha sollecitato l'invio delle predette relazioni annuali e richiesto informazioni concernenti il grado di utilizzo delle risorse trasferite a valere sulle delibere CIPE nn. 102/2010 e 26/2013;

Tenuto conto che la dotazione del Fondo, nel biennio 2013-2014 si è ridotta, ai sensi della sopracitata normativa, al 57 per cento circa di quella dei due anni precedenti;

Tenuto conto che, sulla base delle risposte pervenute alle sopra citate note del DIPE:

i dati trasmessi dalle regioni evidenziano performance di spesa per i Nuclei diversificate, con un valore medio del 63 per cento di risorse spese rispetto a quanto assegnato da questo Comitato con le succitate delibere;

parimenti, i dati trasmessi dalle Amministrazioni centrali evidenziano performance di spesa per i Nuclei diversificate, con un valore medio del 55 per cento di risorse spese rispetto a quanto assegnato da questo Comitato con le succitate delibere;

per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, nel periodo 2013-2014 sono risultati attivi i Nuclei del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, DIPE, e in particolare:

il Nucleo del Ministero della salute, come riportato nella relazione inviata al DIPE con nota 9 aprile 2014, n. 10084, è decaduto nel mese di luglio 2013;

il Nucleo del Ministero della giustizia, come segnalato con nota 7 agosto 2014, n. 27916, è stato costituito con decreto ministeriale del 4 agosto 2014;

il Nucleo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come riportato nella relazione inviata al DIPE con nota 15 aprile 2014, n. 3003, è in attesa di definire, di concerto con i competenti organismi del Ministero dell'economia e delle finanze, la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in merito all'equiparazione dello stesso ad organo collegiale a partecipazione onorifica;

Tenuto conto che, anche in conseguenza di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m. e dell'art. 1 del decreto legislativo n. 228/2011, il CUP è obbligatorio per le attività di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei lavori pubblici, determinandosi in tal modo un incremento rilevante delle attività di gestione, controllo e manutenzione del Sistema MIP/CUP, istituito presso questo Comitato ai sensi delle sopra citate leggi n. 144/1999 e n. 3/2003;

Tenuto conto delle nuove funzioni dei Nuclei delle Amministrazioni centrali (Nuclei centrali), di cui al sopra citato decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012;

Tenuto conto del lavoro congiunto di raccordo tecnico e funzionale svolto dal DIPE, con il supporto del proprio Nucleo, e dalla ex Unità di valutazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (UVAL), sfociato nella redazione del documento «Vademecum per l'applicazione del Modello di Linee Guida ai fini della predisposizione del Documento Pluriennale di Pianificazione ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011», pubblicato sul sito web di questo Comitato;

Considerato che tale «Vademecum» integra a tutti gli effetti la realizzazione delle prescrizioni di cui alla citata delibera n. 26/2013, punto 3;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle cosiddette funzioni orizzontali, comprensive del sistema MIP/CUP e delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento tecnico-funzionale dei Nuclei, confermare queste ultime in capo al DIPE, in collaborazione con il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);

Considerato che il calo delle risorse disponibili e le nuove esigenze conoscitive impongono un ripensamento dei criteri di macro-riparto tra regioni, amministrazioni centrali e funzioni orizzontali;

Tenuto conto dei bassi livelli di spesa dei Nuclei regionali e centrali, in rapporto alle assegnazioni di questo Comitato e della mancata presentazione a questo Comitato dei Documenti pluriennali di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche di cui al citato decreto legislativo n. 228/2011;

Ritenuto quindi non più applicabile un riparto tra livelli istituzionali rispondente ai criteri applicati con le citate delibere nn. 102/2010 e 26/2013, e di dover procedere a una complessiva rimodulazione dei criteri di riparto, con una riduzione a regime della quota destinata ai Nuclei regionali dal 70 al 63 per cento e di quella destinata ai Nuclei centrali dal 20 al 10 per cento;

Ritenuto di non applicare, per raggiungere una maggiore efficacia allocativa delle risorse, un taglio lineare dei fondi stanziati, ma di tenere conto della performance di spesa realizzata da ciascun Nucleo e dei periodi di effettiva attività dei Nuclei;

Considerato che, a causa della contrazione del fondo da ripartire e per poter tenere conto delle performance di spesa, non risulta più applicabile il mantenimento di una assegnazione fissa annuale minima ai Nuclei regionali e centrali;

Acquisito nel corso della seduta del 13 novembre 2014 il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Viste le note n. 13001/110 del 21 novembre 2013 e del 31 ottobre 2014, con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso le proposte di «Linee guida» e «Metodologia del processo di valutazione ex ante» predisposte dal proprio Nucleo;

Considerato che l'Allegato III alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, recante il 12° Allegato infrastrutture, su cui le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole e che rappresenta, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 228/2011, il Documento pluriennale dì pianificazione per le opere infrastrutturali strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, include gli elementi di cui al decreto del Presidente del Consiglio 3 agosto 2012, Allegati 1 e 2;

Vista la nota del 28 gennaio 2015, n. 422, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nelle funzioni di Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. Per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei Nuclei di valutazione e verifica egli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali e le regioni, vengono assegnati gli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 2013 (4.000.000 euro) e 2014 (3.850.000 euro), per un importo complessivo pari a 7.850.000 euro.

2. Di tale importo complessivo, 4.945.500 euro sono destinati ai Nuclei delle regioni, 785.000 euro ai Nuclei delle amministrazioni centrali e 2.119.500 euro alle funzioni orizzontali.

3. La tabella 1 riporta le specifiche assegnazioni per i Nuclei e le funzioni orizzontali:

Tabella 1 - Riparto complessivo Fondo ex articolo 1, comma 7, Legge 144/1999

	2013	2014	Biennio
Nuclei Regioni			
Abruzzo	84.261	81.100	165.361
Basilicata	60.473	58.206	118.679
Calabria	103.757	99.866	203.623
Campania	280.317	269.805	550.122
Emilia-Romagna	107.692	103.654	211.346
Friuli V-Giulia	82.110	79.031	161.141
Lazio	137.041	131.902	268.943
Liguria	72.899	70.166	143.065
Lombardia	287.836	277.042	564.878
Marche	66.746	64.243	130.989
Molise	71.095	68.429	139.524
Piemonte	144.852	139.420	284.272
Puglia	213.847	205.827	419.674
Sardegna	149.482	143.877	293.359
Sicilia	242.308	233.221	475.529
Toscana	108.166	104.109	212.275
Umbria	63.195	60.825	124.020
Valle d'Aosta	80.305	77.294	157.599
Veneto	163.618	157.483	321.101
TOTALE REGIONI	**2.520.000**	**2.425.500**	**4.945.500**
Nuclei Amministrazioni centrali			
Infrastrutture e trasporti	35.000	35.000	70.000
Interno	100.000	100.000	200.000
Giustizia	0	20.000	20.000
Salute	35.000	0	35.000
PCM - Dip. Programmazione economica	230.000	230.000	460.000
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000	385.000	785.000
Funzioni orizzontali			
Sistema MIP/CUP	810.000	779.625	1.589.625
Azioni di raccordo fra i nuclei di cui	270.000	259.875	529.875
- UVAL (Sviluppo economico)	*162.000*	*155.925*	*317.925*
- PCM – DIPE	*108.000*	*103.950*	*211.950*
TOTALE FUNZIONI ORIZZONTALI	1.080.000	1.039.500	2.119.500
TOTALE GENERALE	**4.000.000**	**3.850.000**	**7.850.000**

4. In relazione alle prossime assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, dati i criteri di riparto di cui al precedente punto 2, si terrà conto, all'interno di ciascun livello istituzionale:

delle esigenze effettive di ciascun Nucleo, adottando come indicatore la percentuale di risorse spese rispetto alle assegnazioni di questo Comitato;

della ricezione da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 ottobre di ogni anno, di una relazione da parte di ciascun Nucleo sulle attività svolte, sulla spesa sostenuta e sul piano delle attività future, da pubblicare sul sito della rete dei Nuclei, a condizione che nella medesima relazione sia contenuta una valutazione di impatto della propria attività sugli atti programmatori della rispettiva Amministrazione, da riferirsi ai documenti di valutazione prodotti e pubblicati sullo stesso sito della rete dei Nuclei.

Inoltre si terrà conto, per i Nuclei centrali:

della avvenuta riorganizzazione dei Nuclei stessi, alla luce delle indicazioni di cui al su citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012;

delle funzioni assegnate ai suddetti Nuclei dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, Allegato 1, e 21 dicembre 2012, art. 5.

5. Per i Nuclei del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che hanno ottemperato al disposto di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 26/2013, punto 3, è disposta l'erogazione della quota residua del 50 per cento di quanto assegnato con la suddetta delibera.

6. Con riferimento ai Nuclei del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istruzione, università e ricerca, della salute, dei beni e attività culturali e turismo e dello sviluppo economico, non più operativi, è disposto il disimpegno delle relative quote ancora da trasferire, pari al 50 per cento di quanto assegnato con la citata delibera n. 26/2013, per il complessivo importo di 747.048 euro, così come riportato nella tabella 2:

Tabella 2

RIPARTIZIONE RISORSE ANNO 2011-2012 ART. 1, COMMA 7, L. N. 144/1999 E ART. 145, COMMA 10, L. N. 388/2000			
			euro
AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE	**TOTALE ASSEGNAZIONI 2011-2012**	**QUOTA TRASFERITA (50% ASSEGNATO)**	**QUOTA DA DISIMPEGNARE (50% ASSEGNATO)**
M.ro Ambiente	209.488	104.744	104.744
M.ro Beni Culturali	440.193	220.097	220.097
M.ro Istruzione e Ricerca	247.352	123.676	123.676
M.ro Salute	308.040	154.020	154.020
M.ro Sviluppo economico	289.063	144.532	144.532
TOTALE	**1.494.136**	**747.068**	**747.068**

7. Le somme già iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) al conto impegni, in relazione ai precedenti riparti del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sono riassegnate al pertinente capitolo del medesimo bilancio autonomo della PCM ed imputate al centro di responsabilità n. 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica, in quanto somme finalizzate per legge.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1268

15A03552
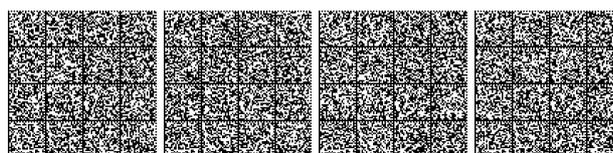
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 64 del 18 marzo 2015), convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 maggio 2015, n. 59 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2004, n. 155, come modificato dal presente articolo:

«1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio *o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.*».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

15A03600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile «Ex 66° deposito sussidiario dell'A.M.», in Siracusa.

Con decreto interdirettoriale n. 212/3/5/2015 datato 9 febbraio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categiaria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota di terreno facente parte dell'immobile demaniale denominato "Ex 66° deposito sussidiario dell'A.M.", sia nel comune di Siracusa (SR) in contrada "Fusco - Bivio Madonnina", riportata nel catasto del Comune censurario medesimo al foglio n. 43 particelle n. 83,738 e 739, per una superficie compessiva di mq. 47.000, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

15A03456

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Toltranil 50 mg/ml sospensione orale» per suini.

Decreto n. 59 del 17 aprile 2015

Procedura decentrata n. IE/V/0234/001/DX/007.

Procedura decentrata n. IE/V/0234/001/DX/008.

Medicinale veterinario TOLTRANIL 50 mg/ml sospensione orale per suini, bovini e ovini (estensione d'uso alle specie bovina e ovina del medicinale veterinario già autorizzato come TOLTRANIL 50 mg/ml sospensione orale per suini).

Titolare A.I.C.: Società KRKA, d.d., Novo mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104213018;

Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104213020.

Composizione: 1 ml di sospensione orale contiene:

Principio attivo: Toltrazuril 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione:

Suini (Suinetti di 3 - 5 giorni di età);

Bovini (Vitelli negli allevamenti di bovini da latte);

Ovini (Agnelli).

Indicazioni terapeutiche:

Suini: Per la prevenzione dei segni clinici della coccidiosi nei suinetti neonati (3 - 5 giorni di età) d'allevamento con un'anamnesi accertata di coccidiosi causata da Isospora suis.

Bovini: Per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la riduzione della diffusione di oocisti nei vitelli da rimonta di bovine che producono latte destinato al consumo umano (bovine da latte), in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria bovis o Eimeria zuernii.

Ovini: Per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la riduzione della diffusione di oocisti in agnelli negli allevamenti con un'anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria crandallis e Emeria ovinoidalis.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri: 77 giorni.

Bovini:

Carne e visceri: 63 giorni.

Latte: uso non autorizzato in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Ovini:

Carni e visceri: 42 giorni.

Latte: Uso non autorizzato in ovini in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A03494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil» 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani.

Decreto n. 60 del 17 aprile 2015

Procedura decentrata n. IE/V/0324/001-005/DC - IE/V/0324/1/IB/002 - IE/V/xxxx/IA/032/G

Medicinale per uso veterinario FLEANIL 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani.

Titolare A.I.C.:

Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road, Newry, Co.Down, BT35 6JP- Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road, Newry, Co.Down, BT35 6JP- Irlanda del Nord

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104647019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104647021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104647033.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 2,5 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) nei cani e nei gatti.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori nei cani (Trichodectes canis) e nei gatti (Felicola subrostratus).

L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste fino a 2 mesi nei gatti e fino a 3 mesi nei cani, in relazione alla gravità dell'infestazione ambientale.

Il prodotto ha un'efficacia acaricida persistente fino a 4 settimane contro le zecche, in relazione al livello di infestazione ambientale.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A03496

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertalta» 0,0040 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie, scrofette e trote.

Decreto n. 58 del 17 aprile 2015

Medicinale veterinario FERTALTA 0,0040 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie, scrofette e trote.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Codice fiscale n. 01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml A.I.C. n. 104839016;

5 flaconi da 10 ml A.I.C. n. 104839028;

flacone da 50 ml A.I.C. n. 104839030;

flacone a fondo conico da 100 ml A.I.C. n. 104839042.

Composizione:

1 ml contiene:

Principio attivo:

Buserelin 0,0040 mg.

Equivalente a Buserelin acetato 0,0042 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine, cavalle, coniglie, scrofette e trote;

Indicazioni terapeutiche:

Bovine: trattamento dell'infertilità di origine ovarica e miglioramento della quota di concepimento nelle vacche.

Sincronizzazione degli estri nelle vacche da latte.

Riduzione dell'intervallo parto-concepimento nelle vacche da latte trattate contemporaneamente con sostanze ad attività luteolitica PGF 2α simili, come parte di un programma di inseminazione a tempo fisso stabilito di 10 giorni.

Cavalle: induzione dell'ovulazione di un follicolo maturo nelle giumente, per favorire la sincronizzazione dell'ovulazione con il momento dell'accoppiamento.

Coniglie: miglioramento della quota di concepimento e induzione dell'ovulazione nella coniglia.

Scrofette: induzione dell'ovulazione dopo la sincronizzazione degli estri, al fine di facilitare la pianificazione di un unico periodo per il programma di inseminazione artificiale.

Trote: facilita la spremitura delle uova e riduce la mortalità legata alla ritenzione delle uova nella trota iridea.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 0 giorni;

Latte: 0 ore (0 mungiture).

Non utilizzare in trote destinate al consumo umano;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;
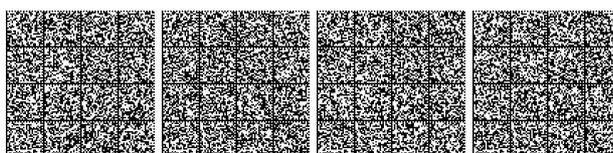
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina» 24% Liquida Chemifarma S.p.A., 200 mg/ml soluzione ad uso orale per broiler e tacchini.

Estratto del provvedimento n. 244 del 17 aprile 2015

Medicinale veterinario TILOSINA 24% Liquida Chemifarma S.p.A., 200 mg/ml soluzione ad uso orale per broiler e tacchini.

Confezioni:

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102714019;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102714021;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102714033;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102714045.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A.via Don E. Servadei, 16 - 47122 Forlì.

Oggetto del provvedimento: variazione: estensione alla specie di destinazione delle galline ovaiole.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie delle galline ovaiole.

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono: broiler, tacchini e galline ovaiole.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono le seguenti: «Broiler, tacchini e galline ovaiole: malattia cronica respiratoria sostenuta da agenti patogeni sensibili alla tilosina (Mycoplasma *spp)*».

I Tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri:

Broiler: 0 giorni.

Tacchini: 2 giorni.

Uova: 0 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03498

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.

Con decreto direttoriale 30 aprile 2015 sono stati definiti i termini e i modelli per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande di agevolazioni a valere sui bandi di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014, nonché indicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione previsti dai bandi medesimi.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

15A03492

Avvio della consultazione pubblica per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 20, comunica l'avvio, ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. 156/2006 della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del Programma di sviluppo rurale nazionale.

Si segnala che l'Amministrazione proponente – Mipaaf – ha ritenuto opportuno effettuare questo nuovo passaggio di consultazione pubblica, avendo integrato il Rapporto ambientale con la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Si segnala che la documentazione oggetto della presente consultazione tiene conto delle osservazioni pervenute durante la precedente consultazione pubblica di cui agli avvisi comunicati sulla *G.U.* in data 21-08-2014 (GU n. 193) e successivamente in data 6/10/2014 (GU n. 232).

La proposta di programma, il rapporto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio DISR3, via XX settembre n. 20 – Roma

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo http://www.politicheagricole.it/svilupporurale e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

15A03659

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-110) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
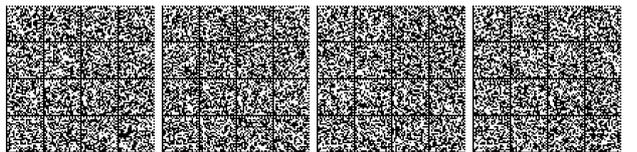
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
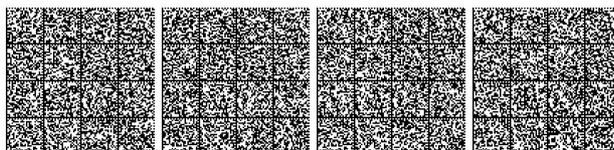
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00